



STUDIO CAPPARELLI

Ing. Andrea CAPPARELLI ~ Libero Professionista

Ord. Ing. Imperia n°780A - CTU c/o Tribunale IM Prot5/2011

P.za Dante Alighieri, 11 – 18100 Imperia (IM)

cel. 3281360878- tel. 0183752542 – fax.0183752543

mail: studiocapparelli@gmail.com

Progettazione IMPIANTI

Lo Studio Tecnico Capparelli, propone ai propri clienti servizi tecnico-progettuale e di consulenza nel campo lavorativo degli impianti elettrici e tecnologici, operando principalmente nel settore elettrico, termico, fonti rinnovabili, della progettazione, misure e verifiche impianti.

Lo studio propone consulenze tecniche per privati, imprese ed enti pubblici, prestando particolare attenzione alla certificazione energetica, agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni.



Vengono prodotti (come richiesto da D.M. 37/08, ex D.Lgs. 46/90”):

- Tavole di progetto illuminazione e comandi unità;
- Tavole di progetto sistemazione quadri e dorsali di alimentazione unità e apparecchiature;
- Schemi di quadro;
- Tavola unifilare di protezione linea e comando dispositivi;
- Relazione tecnica e di dimensionamento;
- Prova e collaudo impianto elettrico, degli interruttori differenziali e di terra (con misure di isolamento, dispersione, resistenza di terra, intervento degli interruttori differenziali, continuità e masse estranee)

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Codice campo modificato

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

Formattato: Inglese (Stati Uniti)

OBBLIGO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO



L'obbligo di progettazione di un impianto elettrico deriva dalle prescrizioni del D.M. n. 37/2008. In tale testo normativo, il progetto viene richiamato dagli articoli 5, 7 e 11.

Articolo 5 D.M. n. 37/2008 – Progettazione degli impianti

Deve essere redatto un progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di:

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di protezione antincendio (quali rivelazione e allarme incendio).

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- impianti a servizio di utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o di utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
- impianti a servizio di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
- impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, altresì per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- impianti di protezione antincendio quando sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10;
- impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori.

Nei rimanenti casi il progetto può essere redatto da un responsabile tecnico di impresa installatrice [comma 2].

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la **regola dell'arte**. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli

Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte [comma 3].

I progetti devono contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente [comma 4].

Variazioni in corso d'opera

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità [comma 5].

Il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11 del D.M. n. 37/2008 [comma 6].

Articolo 7 D.M. n. 37/2008 – Dichiarazione di conformità

Il progetto dell'impianto elettrico richiamato all'articolo 5 del D.M. n. 37/2008 è parte integrante della dichiarazione di conformità [comma 1].

Nei casi in cui il progetto sia redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera [comma 2].

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma deve tener conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto, indicando espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto stesso [comma 3].

Articolo 11 D.M. n. 37/2008 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio [comma 2].

Il comma 1 dell'articolo 11 richiede che per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, **entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori**, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 37/2008. Tuttavia quanto sopra è stato modificato dall'art. 9 della Legge n. 35/2012 che recita *"la dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua"*. La Legge n. 35/2012 non richiede più pertanto all'impresa installatrice di depositare la dichiarazione di conformità (e conseguentemente il progetto in quanto allegato della dichiarazione di conformità) presso lo Sportello Unico, ma di renderla unicamente disponibile in caso di controlli.

L'articolo 11 ha determinato una serie di interpretazioni diverse da parte dei comuni del territorio; interpretazioni che hanno creato non pochi problemi agli utenti finali.

Infatti si tenga conto che:

A) Lo Sportello Unico per l'Edilizia non esiste ovunque. Nel caso non sia stato predisposto tale sportello, il progetto o la dichiarazione (solo per edifici già dotati di agibilità) vengono depositati in comune;

B) La lettera del D.M. n. 37/2008 è passibile di diverse interpretazioni e ciò ha fatto sì che diversi comuni richiedono il deposito del progetto impiantistico per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività solo per gli impianti che devono essere progettati da professionisti iscritti all'albo.